



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

**DECRETO N° 95 DEL 18 MARZO 2025 - REGISTRO ATERP CALABRIA**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO  
GRADO DELLA CALABRIA; NOMINA AVVOCATO INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

Il Commissario Straordinario

**Il Commissario Straordinario**

**PREMESSO:**

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

**CONSIDERATO:**

Che con D.P.G.R. n. 10 del 20 gennaio 2025 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

**VISTA:**

La notifica, in data 27.01.2025, dell'atto di appello avverso la sentenza n. 8753/2024, resa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Reggio Calabria, sez. II, pronunciata il 21.11.2024 e depositata il 6.12.2024 (non notificata), su ricorso iscritto al R.G. n. 5476/2024, che ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Candidoni (RC), n. 1149/2024 relativo all'IMU annualità 2018 e il n. 151/2024 relativo alla TASI annualità 2018, entrambi notificati in data 22.2.2024, per l'importo complessivo di € 2.201,90 comprensivi d'imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;

**PRESO ATTO:**

- Che il Comune di Candidoni, con il dott. Pietro Sacchetta, ha proposto appello avverso la sentenza n. 8753/2024, adducendo le motivazioni che seguono:
  - 1) nullità della sentenza per difetto di abilitazione dei difensori dell'ATERP e violazione dell'art. 12 del d. lgs. n. 546/92;
  - 2) nullità della sentenza in relazione all'art. 25 bis del d. lgs. n. 546/92;
  - 3) erronea qualificazione degli immobili ATERP come "alloggi sociali";
  - 4) violazione del principio di sinteticità degli atti processuali;
- Che è interesse dell'Ente la conferma della sentenza impugnata e, comunque, le eccezioni sollevate da controparte, non sembrano avere rilievo giuridico;

**RAVVISATA:**

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale – alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi

sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria.

Tutto ciò premesso,

**DECRETA**

- Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria nel giudizio promosso dal Comune di Candidoni, con il dott. Pietro Sacchetta;
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, nata a omissis, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario  
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

**SI ATTESTA**

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 18.03.2025.

Catanzaro, 18.03.2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to Maria Agosto